

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITA' TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM"

### PREMESSO

-che l'art. 2 comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, prevede l'adozione di un codice etico della Comunità universitaria per la redazione del quale è stato dato mandato al Rettore;

- che l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, regola il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di personale addetto ad attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato.

### UNIVERSITAS MERCATORUM EMANA

il seguente Regolamento:

#### Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

#### Art. 2 – Premessa

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

La stipula dei contratti è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa.

Le modalità di svolgimento delle attività del ricercatore sono stabilite dal contratto e nei regolamenti di ateneo.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra Universitas Mercatorum ed il ricercatore a tempo determinato in base al presente regolamento è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a termine ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio e responsabilità civile.

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre componenti, scelti tra i professori di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> Fascia.

#### Art. 3 – Tipologia contrattuale

I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione.

Nel caso in cui il contratto sia finanziato con fondi esterni la suddetta attività didattica può essere svolta soltanto se espressamente previsto nell'accordo con l'ente finanziatore.

I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

L'attivazione di contratti junior è proposta dal Consiglio di Amministrazione; in caso di finanziamento a carico dell'Ateneo si dovranno prevedere la copertura finanziaria con modalità disciplinate dal Regolamento di Ateneo e, qualora ai ricercatori junior vengano affidati insegnamenti o moduli curriculari, si

dovranno prevedere forme di accantonamento analoghe a quelle di cui all'art. 18 comma 2 della legge 240/2010 disciplinate dal Regolamento di cui sopra.

Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori junior.

b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 co. 6 della L. 440/97 e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005.

Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione.

La proposta di contratto è adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e conterrà:

- a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti), ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo;
- b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- d) la sede di svolgimento delle attività;
- e) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore

(pubblicazioni, convegni, altre tipologie di prodotti,...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;

g) il regime di impiego;

h) il corrispettivo contrattuale proposto;

i) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno diritto in ordine all'accesso ai ruoli.

#### Art. 4 – Modalità di selezione

L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Per i soli contratti junior tali procedure potranno essere espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai ministeri, da organismi dell'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.

Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

La selezione è svolta da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con decreto rettorale.

La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sul portale di Ateneo, [www.unimercatorum.it](http://www.unimercatorum.it), e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.

La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, in coerenza con i criteri e parametri sono individuati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere inferiore a dodici.

I bandi possono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

La discussione può essere svolta per via telematica.

Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.

La Commissione individua un vincitore e redige una graduatoria di idonei valida tre anni.

Gli atti sono approvati con disposizione rettorale.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.

#### Art. 5 – Contenuto del bando di selezione

Il bando di selezione conterrà in forma sintetica:

- a) la tipologia del contratto (junior o senior);
- b) per i soli contratti junior il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
- c) l'oggetto del contratto;
- d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le relative modalità di svolgimento;

- f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- h) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova;
- i) la decorrenza del contratto di lavoro;
- j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- k) il trattamento economico e previdenziale;
- l) il dipartimento di afferenza;
- m) la sede prevalente di lavoro;
- n) la modalità di selezione;
- o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall'art.6 del presente Regolamento, di norma pari ad almeno 15 giorni dall'indizione della procedura;
- p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- q) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, altre tipologie di prodotti...) nell'ambito del progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

#### Art. 6 - Requisiti per partecipare alle selezioni

Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di Legge e del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo Universitas Mercatorum o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma I

dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### Art. 7 - Durata del contratto

La durata dei contratti è triennale.

I contratti non sono rinnovabili.

E' prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma I dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### Art. 8 - Oggetto del contratto

Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.

Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).

Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale.

#### Art. 9 - Modalità di valutazione dell'attività svolta

Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all'art. 4 lettera a), l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base di modalità, criteri e parametri individuati con regolamento di Ateneo sulla base di quanto definito con decreto del Ministro.

#### Art. 10 - Rapporto di lavoro

Il contratto di lavoro è subordinato e a tempo determinato.

Il periodo di prova e della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.

La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dall'Ateneo o altra struttura che ha proposto l'attivazione del contratto.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca.

#### Art. 11 - Trattamento economico

Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.

Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.

Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato: il Consiglio di Amministrazione può decidere di elevare il trattamento iniziale fino a un massimo del 30 per cento.

Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

#### Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento dovrà ritenersi automaticamente integrato dalle norme contenute nel codice etico dell'Ateneo.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.unimercatorum.it/regolamenti.asp>.



